



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2016, proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Sottocommissione per gli Esami di Avvocato Sessione 2014 presso la Corte d'Appello di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Ottaviano Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Guzzo, con domicilio eletto presso Arcangelo Guzzo in Roma, Via Antonio Gramsci 9;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00014/2016, resa tra le parti, concernente mancato superamento della prova orale per l'esame di avvocato –m.c.p.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ottaviano Salerno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Verdiana Fedeli e Guzzo;

Considerato che l'appello appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, alla luce della giurisprudenza della Sezione in ordine alla fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle Commissioni dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, e cioè alla possibilità di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 2164/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)